

Ordinanza n. 14 del 21 Marzo 2016

Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante "L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012";
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015";

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2,

- E3)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 60 del 27 maggio 2013 "Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi";
 - n. 66 del 7 giugno 2013 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012." e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 119 del 11 ottobre 2013 "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata";
 - n. 11 del 20 febbraio 2014 "Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d'Intervento e termini per l'approvazione del Piano della ricostruzione di cui all'Ordinanza n. 60 del 2013";
 - n. 32 del 28 aprile 2014 "Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.";
 - n. 33 del 28 aprile 2014 "Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani";
 - n. 15 del 14 Aprile 2015 "Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014."
 - n. 51 del 26 novembre 2015 "Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande."
 - n. 13 del 21 marzo 2016 "Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015".

Preso atto che ai sensi della Decisione C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012 non sussistono più le condizioni per prorogare i termini per la presentazione di domande di contributo a ristoro del danno alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria dei

prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

Preso atto che, ai sensi della Decisione di autorizzazione dell'aiuto di stato C(2012) 9853 del 19 dicembre 2012, oltre il termine del 31/12/2016 non potranno essere concessi contributi a ristoro del danno alle imprese attive in settori diversi dalla produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

Preso atto che con l'ordinanza n. 13/2016 sono stati prorogati i termini al 30/04/2016 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Rilevati:

- la necessità di prorogare al 31/12/2016 la scadenza per il deposito delle domande di contributo relativamente ad edifici che comprendono delle abitazioni principali al fine di garantire il rientro della popolazione ancora in assistenza;
- l'insufficiente numero di nuclei terremotati senza sistemazione per l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla concessione dei contributi per le abitazioni non principali;
- la necessità di temperare congiuntamente le esigenze di recupero delle unità ad uso abitativo con le sopra citate restrizioni previste dalla UE;

Ritenuto pertanto:

- di non prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo per gli edifici interamente composti da abitazioni non principali o attività produttive non attive alla data del sisma e di non riconoscere, per le domande presentate dopo il 30 aprile 2016, la quota di contributo per le finiture interne delle unità immobiliari adibite ad abitazione non principale all'interno di edifici con almeno un'abitazione principale o un'attività produttiva attiva alla data del sisma;
- di non prorogare il termine del 30 aprile 2016 per la presentazione delle domande di contributo relative ad immobili contenenti unità immobiliari di proprietà di imprese;
- di prevedere, al fine di garantire il recupero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale all'interno di edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese una differenziazione nel riconoscimento del contributo;
- di prevedere che dopo il 30 aprile 2016 i contributi per le unità immobiliari di proprietà

di imprese potranno essere concessi soltanto se rientranti nel regime "de minimis";

Rilevato, alla luce delle proroghe e delle restrizioni di cui ai punti precedenti di specificare i termini e le condizioni per il deposito delle domande di contributo relative alle UMI, agli aggregati edilizi ed agli interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015;

Rilevata la necessità di prevedere la possibilità di acquisto di aree per la delocalizzazione di edifici industriali così come previsto anche per gli edifici residenziali privati dall'ordinanza 33/2014;

Rilevata inoltre la necessità, per i soli edifici comprendenti abitazioni principali, di permettere al Comune di valutare le richieste di ammissione debitamente motivate relativamente alle domande di contributo che non hanno rispettato i termini di scadenza per il deposito o che non avevano avanzato istanza di prenotazione o conferma (definite "tardive").

Sentito nella seduta del 10/02/2016 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Edifici composti da sole unità immobiliari di proprietà di persone fisiche

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 relative ad edifici composti da unità immobiliari esclusivamente di proprietà di persone fisiche e comprendenti, alla data del sisma, almeno una abitazione principale o un'unità immobiliare sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, è prorogato al 31/12/2016.

Articolo 2

Edifici formalmente costituiti in condominio composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

1. Per impresa, ai fini della presente Ordinanza, si intende quella attiva alla data del sisma in settori diversi da quello della produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.
2. Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 è prorogato al 31/12/2016 solo qualora l'edificio sia **formalmente costituito in condominio o in consorzio** in data antecedente al deposito della domanda di contributo. La quota di contributo relativa alle finiture interne di cui al successivo articolo 4, spettante alle predette unità immobiliari di proprietà di imprese, è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti in "de minimis". A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione utilizzando i facsimile pubblicati nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in calce alla presente ordinanza.
3. Per gli edifici di cui al comma 2, **formalmente costituiti in condominio o in consorzio** in data antecedente al deposito della domanda di contributo, qualora la quota parte di contributo relativa alle finiture interne di cui al successivo articolo 4, spettanti alle unità immobiliari di proprietà di imprese e sedi di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, fosse non conforme a quanto previsto per gli aiuti in regime di "de minimis", resta confermata la scadenza del 30/04/2016 per il deposito della domanda relativa all'intero edificio. Qualora invece la domanda sia depositata dopo il 30/04/2016, ma comunque entro il 31/12/2016, la quota di contributo relativa alle opere di finitura interna delle unità immobiliari di proprietà di imprese che dovesse eccedere il limite previsto per gli aiuti in regime di "de minimis" non potrà essere concessa.

Articolo 3

Edifici non formalmente costituiti in condominio composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese

1. Per gli edifici composti da unità immobiliari con diverse destinazioni d'uso, di cui almeno una di proprietà di impresa e sede di un'attività produttiva attiva alla data del sisma, **non formalmente costituiti in condominio** (condominio di fatto) o in consorzio oppure a **proprietà indivisa** (comunioni), il termine per il deposito delle domande di contributo di cui alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 resta confermato al 30/04/2016.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31/12/2016 qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese, rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ai sensi del quale detti contributi verranno concessi. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione utilizzando i fac-simile pubblicati nella sezione "Terremoto, la ricostruzione" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in calce alla presente ordinanza.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31/12/2016 anche qualora la quota di contributo spettante per le strutture e finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 di competenza delle unità immobiliari di proprietà di imprese non rispetti i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 "de minimis", ma il contributo venga riconosciuto per la sola parte spettante per le strutture ed alle finiture di competenza delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese fino alla concorrenza, per queste ultime, del limite previsto dal regime "de minimis", ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio.
4. La proroga al 31/12/2016 per gli edifici di cui al comma 1 si applica anche nel caso della presenza nell'edificio di unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Ferma restando la necessità che l'intervento sia eseguito sull'intero edificio, il contributo per la parte spettante alle strutture ed alle finiture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 ed ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012, di

competenza delle unità immobiliari di proprietà delle citate imprese, potrà essere riconosciuto nel rispetto dei limiti ed alle condizioni del Regolamento (UE) 1408/2013.

Articolo 4

Contributi per finiture interne

1. Per le domande di contributo relative agli edifici di cui agli articoli 1, 2 e 3, depositate ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 successivamente al 30/04/2016, ma comunque entro il 31/12/2016, non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna di cui al comma 5 dell'art. 3 della stessa ordinanza n. 51/2012 ed al comma 7 dell'art. 3 della stessa ordinanza n. 86/2012 delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sede di un'attività produttiva attiva.
2. Il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne di cui al comma 1 comporta la decadenza dagli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 delle ordinanze nn. 51/2012 ed 86/2012 e smi.

Articolo 5

UMI costituite da edifici composti da unità immobiliari di proprietà di persone fisiche e di imprese

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo di UMI già perimetrare dai comuni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato al 31/12/2016 qualora almeno uno degli edifici che le costituiscono abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga.
2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/04/2016, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce la UMI.
3. Nel caso di domande depositate dopo il 30/04/2016 non è comunque riconosciuto il contributo per le opere di finitura interna di cui al comma 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 e al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o

di imprese che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sedi di un'attività produttiva attiva.

4. Nel caso di UMI costituite da più edifici di cui uno comprendente esclusivamente unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali né a sedi di attività produttive attive, il contributo che può essere riconosciuto a quest'ultimo edificio è relativo alle sole opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture ed alle opere di finitura esterna connesse agli interventi sulle strutture stesse e sulle parti comuni esterne dell'edificio ed esclusi gli impianti ed il miglioramento dell'efficienza energetica, così da assicurare la continuità strutturale preesistente ed il ripristino dell'aspetto architettonico dell'intera UMI ed a condizione che l'intervento sulla UMI sia eseguito in unica fase.

Articolo 6

Aggregati edilizi

1. Il termine del 30/04/2016 per il deposito delle domande di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di un aggregato edilizio costituito ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 86/2012 è prorogato al 31/12/2016 qualora tutti gli edifici che lo compongono abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga. La presenza di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni non principali e ad attività produttive non attive alla data del sisma non consente, alla luce delle disposizioni della presente ordinanza, la conferma dell'aggregato e la realizzazione dell'intervento unitario. Potranno quindi essere depositate domande di contributo relative esclusivamente ai singoli edifici che possiedono i requisiti stabiliti dai predetti articoli 1, 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per la determinazione dei contributi che possono essere riconosciuti, per le domande depositate dopo il 30/04/2016, a ciascuna unità immobiliare ed a ciascun edificio che costituisce l'aggregato.
3. Nel caso di domande depositate dopo il 30/04/2016 non è riconosciuto il contributo per le opere di finitura interna di cui al comma 4 ter dell'art. 3 dell'ordinanza n. 29/2012, al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 51/2012 e al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012 relative alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche o di imprese che,

alla data del sisma, non erano destinate ad abitazione principale né erano sedi di un'attività produttiva attiva.

4. Non sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi su edifici costituiti esclusivamente da unità immobiliari che, alla data del sisma, non erano destinate ad abitazioni principali né a sede di attività produttive attive e per i quali la domanda è depositata dopo il 30/04/2016.

Articolo 7

Interventi su edifici ai sensi delle ordinanze nn. 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015

1. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'ordinanza n. 66/2013 è prorogato al 31/12/2016 qualora l'edificio che ospita le attività o i servizi senza fine di lucro individuati ai sensi del decreto legge n. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012, risponda ai requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiesti per la suddetta proroga. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni previste nei citati articoli e nell'articolo 4.
2. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'ordinanza n. 32/2014 è prorogato al 31/12/2016.
3. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 2 dell'ordinanza n. 33/2014 ed all'articolo 5 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/12/2016 qualora l'edificio interessato dalla delocalizzazione abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga. Il contributo viene riconosciuto con le limitazioni stabilite dai citati articoli e dall'articolo 4.
4. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 3 dell'ordinanza n. 33/2014 ed all'articolo 2 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/12/2016. Nel caso di acquisto, da parte di imprese, di unità immobiliari utilizzate come sedi di attività produttive il contributo è determinato ai sensi degli articoli 2 e 3.
5. Il termine per il deposito delle domande di contributo relative all'articolo 7 dell'ordinanza n. 15/2015 è prorogato al 31/12/2016 qualora l'edificio interessato dall'intervento di demolizione alternativo alla delocalizzazione abbia i requisiti richiesti dagli articoli 1, 2 e 3 per la suddetta proroga. In tal caso comunque il contributo è riconosciuto anche per le

unità immobiliari comprese nell'edificio da demolire che, alla data del sisma, erano destinate ad abitazioni non principali o ad attività produttive non in attività ed il contributo è determinato ai sensi del citato articolo 7 dell'ordinanza n. 15/2016.

Articolo 8

Richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono definite "tardive" le richieste di autorizzazione alla presentazione delle domande di contributo relative ad edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità entro 31/03/2014 e:
 - a) non vi sia stato il deposito della domanda di contributo entro il 30/04/2014, se relative all'ordinanza n. 29/2012;
 - b) non sia stata effettuata istanza di prenotazione entro il 31/03/2014 o conferma della stessa entro il 15/05/2015, se relative alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012.
2. Il comune, nell'esame delle richieste tardive di cui al comma 1, prende atto delle motivazioni che hanno determinato il mancato deposito della domanda di contributo o dell'istanza di prenotazione o di conferma e, qualora ne riconosca la fondatezza e verifichi che la responsabilità non è attribuibile al beneficiario, può autorizzare:
 - a) il deposito della domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza n. 29/2012 entro 90 giorni dalla stessa autorizzazione;
 - b) il deposito della domanda di contributo entro il termine del 31/12/2016 nel caso di interventi ammissibili ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012.

Della decisione assunta il Comune informa il Commissario.

3. Nel caso di edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale, dichiarati inagibili a causa del sisma con ordinanza sindacale emessa in data successiva al 31/03/2014 e comunque prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, a seguito della compilazione della scheda AEDES da parte di tecnici abilitati, il comune può autorizzare la presentazione tardiva di domande di contributo nei termini di

cui al comma 2 e purché ricorrano le condizioni ivi previste.

4. Nel caso invece il comune, a seguito di apposita relazione tecnica depositata entro e non oltre 20 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza e valutata dalla struttura comunale competente, ritenga necessario accertare le condizioni necessarie per l'emissione dell'ordinanza di inagibilità conseguente ai danni da sisma di edifici contenenti almeno una abitazione principale, fino ad oggi ritenuta agibile e quindi non sgomberata, chiede un immediato sopralluogo del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna al cui esito, espresso mediante scheda Aedes con relazione esplicativa, si conforma l'eventuale ordinanza sindacale, anche in termini di sgombero dei nuclei familiari occupanti, a seguito della quale è poi possibile la presentazione della domanda di contributo nei tempi di cui al comma 2 decorrenti, nel caso di cui alla lettera a), dalla data di emissione dell'ordinanza comunale di inagibilità e purché ricorrano le condizioni previste nello stesso comma 2.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della determinazione del contributo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Articolo 9

Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 e smi

1. Il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 51/2012 è sostituito dal seguente:

"2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 3 e 4, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 5 e 6."

2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 51/2012 è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3,

commi 5 e 6, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 3 e 4, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito.

3. Il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 86/2012 è sostituito dal seguente:

"2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 5 e 6, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8."

4. Dopo il comma 2-quater dell'art. 6 dell'ordinanza n. 86/2012 è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 5 e 6, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito."

5. Al comma 1bis dell'art. 8 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 le parole "nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1193" sono sostituite dalle parole "nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993".

Articolo 10

(Modifica all'ordinanza n. 33 /2014)

1. Dopo l'articolo 2 dell'ordinanza n. 33/2014 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

(Acquisto aree per delocalizzazione di edifici industriali)

1. Nel caso di delocalizzazione di edifici o aggregati edilizi destinati allo svolgimento di attività produttive, che abbiano subito danni gravi e che siano ubicati all'interno di centri storici od urbani, è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis", ai sensi dell'art. 1, comma 369, della legge n. 147/2013, per il prezzo di acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio o dell'aggregato edilizio, comprensivo degli oneri fiscali, pari ad una quota ricompresa entro il limite massimo del 30% del costo dell'intervento di ricostruzione e comunque non superiore ad € 200.000,00. A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione "de minimis", utilizzando il fac-simile allegato alla presente Ordinanza.

2. La delocalizzazione è possibile, in presenza di danni gravi, di cui alle lettere a), d) ed e) della Tabella A) e alla lettera c) della Tabella B) dell'allegato 2 all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., qualora sussistano motivi di interesse pubblico e/o di salvaguardia ambientale che impongono la demolizione e ricostruzione in altra area, al di fuori del centro storico o del centro urbano, individuata nel Piano della ricostruzione approvato ai sensi della legge regionale n. 16/2012 e nel Piano organico di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 33/2014. I motivi di interesse pubblico e/o salvaguardia ambientale dovranno essere esplicitati in una dichiarazione del Sindaco del Comune in cui era ubicato l'immobile al momento del sisma ove si attesta altresì l'accordo con il Sindaco del comune, qualora diverso da quello di provenienza, ove si delocalizza l'edificio o l'aggregato edilizio, .

3. Il prezzo di acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio o dell'aggregato edilizio di cui al precedente comma 1 non può superare inoltre il valore,

attestato da apposita perizia asseverata, dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'edificio o dell'aggregato edilizio da delocalizzare.

4. La concessione del contributo per l'acquisto dell'area ove ricostruire l'edificio o l'aggregato edilizio è subordinata all'assunzione dell'impegno alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva degli immobili da delocalizzare.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, purché il beneficiario sia in possesso almeno di contratto preliminare di acquisto registrato, deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di contributo per la ricostruzione dell'edificio o dell'aggregato edilizio, utilizzando la piattaforma informatica SFINGE, unitamente alla perizia asseverata relativa al valore dell'area acquistata o da acquistare, all'apposita dichiarazione "de minimis" e alla dichiarazione dei Sindaci o del Sindaco di cui al precedente comma 2.

6. L'intervento di demolizione dell'edificio o dell'aggregato edilizio, comprensivo delle relative fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione, comprende anche la bonifica del sito ed il conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento e deve essere completato prima della stipula dell'atto di cessione dell'area al comune.

7. Qualora il beneficiario non concluda gli interventi relativi alla ricostruzione delocalizzazione di edifici o aggregati edilizi destinati allo svolgimento di attività produttive, il contributo concesso per l'acquisto dell'area ove ricostruire l'edificio o l'aggregato edilizio, sarà oggetto di revoca da parte del Commissario Delegato."

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)